

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4259 del 01/08/2024
Oggetto	D. Lgs 152/2006 Parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa. Installazione "Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano" (FORSU), sita in Via Caduti del Muro di Berlino n. 1A, Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, di cui all'Allegato VIII. Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4421 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 13810/2024

**D. Lgs 152/2006 Parte seconda - L.R. 21/04. Ditta IREN AMBIENTE Spa.
Installazione “Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano” (FORSU), sita in Via Caduti del Muro di Berlino n. 1A, Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, di cui all’Allegato VIII.
Autorizzazione Integrata Ambientale - modifica non sostanziale.**

II DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1795 del 31/10/2016 in ordine alla approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VIA, VAS, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015.
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2124 del 10/12/2018 in ordine a: “Piano Regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 e la successiva D.G.R. 1913 del 17/11/2008 e la D.G.R. 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

Premesso che l’installazione ”Impianto di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti con successiva raffinazione del biogas a biometano (FORSU)”, sita in Via Caduti del Muro di Berlino nella Località Gavassa nel comune di Reggio Emilia, della Ditta IREN AMBIENTE spa è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con atto Arpae n. 5230 del 13/11/2019, nell’ambito della procedura di PAUR conclusosi con Delibera di Giunta Regionale n. 2264 del 22/11/2019;

Richiamato che, a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale presentate dalla Ditta, la sopra indicata vigente AIA (atto n. 5230 del 13/11/2019) è stata modificata ed aggiornata con successivi atti di Arpae, come sotto indicati:

- Atto n. 3483 del 07/07/2022 volta all'avvio dell'attività all'installazione ed ai relativi impianti tecnologici funzionali (introduzione di 2 gruppi elettrogeni alimentati a metano in attesa della fornitura definitiva di energia elettrica), e alla realizzazione di tamponamento e messa in aspirazione della sezione ammendante compostato misto;
- Atto n. 4982 del 29/09/2022 relativo ad inserimento del rifiuto identificato con EER 191207 nelle operazioni R3 ed R13, senza variazione di quantitativi totali gestiti; modifica del sistema di alimentazione del rifiuto lignocellulosico; integrazione di una baia di stoccaggio del rifiuto verde nella sezione di pretrattamento; variazione stoccaggio sovravvallo destinato al ricircolo; sostituzione di uno dei n. 2 gruppi elettrogeni; precisazioni impiantistiche circa l'impianto di recupero e purificazione della CO₂; modifiche delle "vasche percolato";
- Atto n. 470 del 01/02/2023 relativo ad installazione temporanea di ulteriori due gruppi elettrogeni (EM8bis ed EM9bis) a causa delle tempistiche dilazionate per la fornitura di energia elettrica da parte dell'ente gestore;
- Atto n. 2554 del 18/05/2023 relativo ad efficientamento sistema abbattimento scrubber; richiesta di adeguamento tempistiche di messa a regime delle emissioni individuate come E1, E2, E3;
- Atto n. 4546 del 08/09/2023 relativo ad affinamenti tecnico-gestionali e strutturali per l'esercizio dell'installazione e l'avvio definitivo dell'attività nel suo complesso.
- Atto n. 688 del 07/02/2023 relativo ad autorizzazione ad effettuare uno stoccaggio di emergenza del rifiuto organico all'interno dell'edificio 6.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di A.I.A. della Ditta IREN AMBIENTE spa, recante protocollo della Ditta n. IA002143-P del 06/05/2024, presentata tramite il portale A.I.A. "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia-Romagna e acquisita al protocollo Arpae al n. 82412 in data 06/05/2024, e successive integrazioni trasmesse dalla ditta con nota n. IA002950-P del 02/07/2024, acquisite al protocollo Arpae al n. 121665 del 02/07/2024, a seguito di richiesta di Arpae con lettera prot. n. 101948 del 03/06/2024;

Atteso che la documentazione a corredo della comunicazione di modifica presentata dalla Ditta e di riferimento per il presente atto, consiste in:

- Relazione tecnica datata Maggio 2024 (assunta al protocollo al n. 82412 in data 06/05/2024) e successiva nota integrativa in risposta alla richiesta di integrazioni, assunta al protocollo di Arpae al n. 121665 del 02/07/2024,
- Allegato 3D - Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti), datata Luglio 2024, (assunta al protocollo al n. 121665 del 02/07/2024), in aggiornamento alle precedenti, che rappresenta la tavola di riferimento per la presente modifica.

Preso atto che la sopra detta comunicazione di modifica non sostanziale riguarda:

1. Aggiornamento parametri delle Emissioni in atmosfera, identificate come E1, E2, E3:
Per le tre emissioni considerate, la ditta chiede l'esclusione del metano dai limiti imposti per il parametro COV come Carbonio Organico Totale (COT).
La ditta indica che la presenza di metano all'interno delle strutture che ospitano impianti di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è insita nella tipologia stessa del rifiuto trattato e della impiantistica correlata.

Diverse possono essere le fonti potenziali, che in misura molto variabile possono incidere sulla concentrazione in aria di metano: la matrice organica arriva presso questa tipologia di impianti dopo parecchi giorni dalla sua generazione ed in questo lasso di tempo tale rifiuto si trova in condizioni tipicamente anaerobiche.

All'interno degli impianti il rifiuto viene inoltre stoccato, anche se per un tempo limitato, in una fossa o in una baia prima che costituiscono quindi la prima fonte potenziale di emissione di metano; negli impianti di tipo anaerobico/aerobico la fonte principale di emissione di metano è costituita dalla lavorazione del digestato in uscita dai reattori anaerobici che contengono biogas residuo, infatti nella fase anaerobica dopo la miscelazione con la frazione vegetale si forma biogas avente metano, Nelle Biocelle, dove avviene la fase di stabilizzazione aerobica accelerata si può verificare una potenziale presenza di metano.

Le summenzionate attività sono svolte all'interno di edifici chiusi e adeguatamente aspirati, condizioni che consentono, cioè, di intercettare tutte queste emissioni ed inviarle al sistema di trattamento arie (Scrubber e Biofiltri), prima che le stesse vengano liberate in atmosfera, ma che hanno efficienze trascurabili sul metano.

Sostanzialmente, quindi, la ditta propone di effettuare un tracciamento del residuo di metano dal processo che, seppur in concentrazione minimale, può influire sul valore rilevato al punto di emissione convogliato in atmosfera.

Si vorrebbero condurre analisi delle arie aspirate dalle Biocelle nel corso del processo di stabilizzazione aerobica "accelerato" che avviene al loro interno partendo, in primis, dalle Biocelle in quanto queste rappresentano il primo trattamento aerobico a cui è sottoposto il materiale in uscita dai Digestori anaerobici e, quindi, una ottimizzazione di questa prima fase consente, a cascata, consentirebbe di migliorare anche la successiva Maturazione "lenta". A valle quindi si determinerà il flusso di massa di metano in uscita dalle sezioni dei biofiltri.

Si propone quindi per cinque settimane un programma di campionamenti ed analisi nelle biocelle e nelle zone di maturazione per la determinazione del flusso di massa del metano residuo e in uscita dai biofiltri. Tale campagna di analisi consentirebbe di individuare eventuali azioni correttive fermo restando la richiesta di esclusione del metano dai limiti emissivi.

2. Adeguamento ore funzionamento delle torce installate.

La ditta fa presente la complessità del processo, della strumentazione impiegata e le conseguenti manutenzioni ordinarie, quali ed esempio: sbalzi di pressione della rete di ricezione del biometano sostituzione carboni attivi manutenzione e sostituzione sensori di sicurezza eventuali blocchi automatici del sistema. Le torce rappresentano un presidio di emergenza, sono pertanto attivate solo in caso di necessità e di interruzione del funzionamento della produzione del biometano; tuttavia, in caso di fermi per manutenzioni la durata del funzionamento delle torce può persistere per diverse ore. Ad ogni fermo della linea di upgrading corrisponde una sua graduale ripartenza che richiede sempre un parallelo funzionamento delle torce (a portata ridotta e decrescente).

La Ditta chiede di escludere dal conteggio delle ore di funzionamento le manutenzioni ordinarie e straordinarie, o, in alternativa, di monitorare per 24 mesi il funzionamento delle torce al fine di definire un limite più idoneo all'attività in condizioni operative costanti.

3. Adeguamento delle aree di stoccaggio in edificio 9.

Tale edificio è attualmente destinato allo stoccaggio del compost ed allo stoccaggio di emergenza. La Ditta chiede di poter stoccare in una zona dell'edificio, in area posta a sud, il rifiuto verde (triturato e non). Tale zona potrà essere utilizzata per lo stoccaggio del compost (prodotto) e del rifiuto verde in ingresso, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili e far fronte ad eventuali necessità di tipo tecnico/logistico limitate nel tempo. In tale zona, per evitare commistioni tra rifiuti e prodotti, sarà apposta idonea cartellonistica.

4. Aggiornamento aree deposito temporaneo rifiuti.

La Ditta chiede di identificare per il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti, generati da lavorazioni di ordinaria manutenzione, una nuova area posta in una parte del vano localizzato al di sotto del locale avanfossa e adiacente alla zona dei pretrattamenti presso il quale non è prevista alcuna attività rappresentata nell'Allegato 3D – planimetria impianto (area depositi rifiuti) come area 17, al posto della precedente area di deposito temporaneo identificata con stesso numero ma posta dentro l'edificio 10.

Tenuto conto della relazione istruttoria interna del Servizio Territoriale di Arpae, acquisito con protocollo interno n. 137595 del 26/07/2024, ove sono state valutate le modifiche comunicate dalla Ditta, come di seguito esposto:

1. per quanto attiene l'aggiornamento dei parametri del quadro emissivo per le emissioni in atmosfera identificate come E1, E2, E3 attualmente non si hanno dati sufficienti per stimare l'effettivo contributo di tale composto dalle fasi lavorative (stoccaggio rifiuto, movimentazione digestato, contributo biocelle, maturazione) per cui si valuta positivamente la proposta di attuare una campagna di campionamento prevista allo scopo. Si ritiene inoltre che la presenza di metano in emissione debba essere comunque minimizzata anche con verifiche, accorgimenti di tipo tecnico gestionale che possano portare ad una ottimizzazione del recupero del metano da inviare in rete e ad una sua minor dispersione (es. variazione dei tempi di lavorazione del rifiuto in arrivo, verifica dei tempi di ritenzione all'interno del digestore, ecc.). Si ritiene dunque necessario uno studio, ulteriormente integrato rispetto a quanto previsto dall'Azienda, che permetta di individuare il contributo del metano dalle diverse fasi del ciclo produttivo e nelle emissioni finali e la coerenza con quanto valutato in sede di PAUR a seguito del quale sarà possibile valutare la richiesta dell'azienda. Per la campagna di monitoraggio si ritiene essere consono un lasso temporale congruente con quanto indicato nella domanda di modifica (7 settimane). Nella relazione si conclude indicando le diverse fasi lavorative del rifiuto su cui effettuare lo studio, relativi campionamenti da effettuare e loro modalità, e determinazioni analitiche.
2. per quanto attiene la richiesta di adeguamento delle ore di funzionamento delle torce, visto quanto riferito si ritiene plausibile per l'anno in corso (2024) l'aumento del numero di ore di attivazione delle torce che non dovrebbe superare le 3.000 ore/anno. A tale proposito si indica che l'azienda dovrà farsi carico di programmare modalità gestionali che consentano di minimizzare i periodi di ridotta produzione del biogas, di programmare interventi di manutenzione rapidi con restrizione di periodi di fermo impianto e loro descrizione nel report annuale o in apposita relazione e rendicontazione ore;
3. per quanto attiene la modifica relativa allo stoccaggio dei rifiuti verdi nell'edificio 9, si propone di accogliere la richiesta con prescrizione;

4. per quanto attiene la modifica relativa ad Aggiornamento aree deposito temporaneo rifiuti, si propone di accogliere la richiesta con prescrizione.

Ritenuto, sulla base di quanto indicato nella relazione istruttoria interna del Servizio Territoriale di Arpae acquisita al prot. 137595 del 29/07/2024, che relativamente alle modifiche per le emissioni in atmosfera E1, E2, E3 non sia possibile accogliere quanto comunicato dalla ditta per carenza di dati conoscitivi che possano giustificare tecnicamente la richiesta;

Ritenuto inoltre, che relativamente agli altri aspetti comunicati dalla ditta con istanza di modifica non sostanziale acquisita al prot. 83927 del 08/05/2024, sia possibile procedere ad accoglimento, con prescrizioni;

Vista altresì la nota del Servizio Territoriale di ARPAAE, acquisita al prot. n. 50877 del 15/03/2024, in cui si indica che occorre adeguare, nell'atto vigente, l'indicazione dei valori limite e dei tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per la determinazione dei parametri soggetti a BAT-AEL, per gli autocontrolli da effettuarsi a cura del gestore (come pure sui campionamenti effettuati da Arpae) che passano dalla durata di 1 ora alla durata di 1:30 ore (o in alternativa 3 campionamenti della durata di 30 minuti);

Ritenuto, nell'ambito del presente procedimento inerente, per altri aspetti, le medesime emissioni E1, E2 ed E3, di provvedere a seguito delle sopra citata nota del Servizio territoriale con aggiornamento del vigente atto n. 5230 del 13/11/2019 e successivi relativamente all'aggiornamento dei tempi di campionamento delle emissioni in atmosfera per i parametri soggetti a BAT-AEL secondo le indicazioni della sopracitata nota del servizio territoriale (rif. prot. n. 50877 del 15/03/2024);

Atteso che le modifiche approvate con il presente atto non interessano condizioni tali da essere sottoposti ad assoggettamento a procedura di VIA, né condizioni tali da produrre impatti ambientali significativi e negativi e, pertanto non debbano essere sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L. R. 4/2018;

Considerato inoltre che:

- quanto richiesto con la comunicazione della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;
- la Ditta è in possesso della certificazione ISO 14001 certificato n. 58659 con scadenza al 24/07/2026,

Preso atto inoltre che la Ditta risulta iscritta alla White List della Prefettura di Piacenza;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare di incarico di funzione "Autorizzazioni complesse Rifiuti ed effluenti", del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D. Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, in base agli esiti dell'istruttoria e a quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A.** di disporre che, relativamente a quanto comunicato dalla Ditta con istanza acquisita al protocollo di Arpae al n. 82412 in data 06/05/2024 e documentazione al protocollo Arpae al n. 121665 del 02/07/2024, vengono assentite le modifiche comunicate dalla ditta per i punti relativi a:
1. Adeguamento delle aree di stoccaggio in edificio 9; ed aggiornamento aree deposito temporaneo rifiuti.
 2. Adeguamento ore funzionamento delle torce installate.
- B.** di stabilire che stante quanto indicato al punto A, la vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 5230 del 13/11/2019 e successivi atti, viene aggiornata nel seguente modo:
- 1) Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo **D2.3** di pag 96 della vigente AIA, dopo la prescrizione n. 45, sono inserite le seguenti prescrizioni:
- I)** Nell'edificio 9, lo stoccaggio del rifiuto verde (triturato e non) dovrà avvenire nella zona prevista nella planimetria Allegato 3D "Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti)" datata Luglio 2024, mantenendo separati e distinti i rifiuti (rifiuti verdi) dai prodotti (compost); sia i rifiuti sia i prodotti dovranno essere chiaramente identificati e segnalati con opportuna cartellonistica, nonché con indicazione delle norme di comportamento per la manipolazione e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
- II)** Per le zone destinate allo stoccaggio dei rifiuti generati dall'attività dell'impianto, la Ditta dovrà trasmettere agli enti, entro 30 giorni, una tavola "Allegato 3D" riportante le specifiche aree di stoccaggio e in scala adeguata, che riporti tutti i rifiuti prodotti dall'attività, indicandone i rispettivi EER, e la loro collocazione nel contesto complessivo dell'installazione.

- C. di stabilire che è allegata al presente atto la planimetria di riferimento per l'installazione (gestione rifiuti), Allegato 3D "Planimetria dell'impianto (aree deposito materie - sostanze e rifiuti)" datata Luglio 2024, ed acquisita da Arpae al prot. 121665 del 02/07/2024;
- D. di stabilire che, stante quanto indicato al punto A, la vigente autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 5230 del 13/11/2019 e successivi atti, viene aggiornata nel seguente modo:
- 1) Alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA, di pag. 100 della vigente AIA, in ordine all'adeguamento ore funzionamento delle torce installate, si prescrive quanto segue:
 - a) il numero massimo in ore di attivazione delle torce, per l'anno 2024, viene fissato in 3.000.
 - b) L'azienda deve programmare modalità gestionali che consentano di minimizzare i periodi di ridotta produzione del biogas e di programmare interventi di manutenzione rapidi con restrizione di periodi di fermo impianto ed a partire dall'anno 2024 e per gli anni successivi queste modalità gestionali dovranno essere descritte nel report annuale o in apposita relazione, unitamente alla rendicontazione delle ore complessive di attivazione delle torce.
- E. di disporre che alla SEZIONE D - CONDIZIONI DI ESERCIZIO, LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE – al capitolo **D2.4** – EMISSIONI IN ATMOSFERA, a pagg. 100-101 della vigente AIA, il quadro riassuntivo delle emissioni deve intendersi aggiornato con la seguente nota e prescrizione sotto riportate:
- Nota: nelle emissioni E1, E2 ed E3 relativamente ai parametri NH3 e Analisi olfattometrica, la durata del campionamento deve essere di 1:30 ore;
 - Prescrizione:

"I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. Essi sono espressi in µg/Nm³ o mg/Nm³ . Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL (misurazioni non in continuo) si assume il valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna o quello di un campionamento della durata complessiva di 1:30 ore.*

** Si rammenta che : Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato (ad esempio per la concentrazione degli odori). Per le PCDD/F e per i PCB «diossina-simili» si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore."*
- F. di disporre che in ordine a quanto comunicato dalla ditta nell'istanza di modifica non sostanziale acquisita da ARPAE al prot. 82412 del 06/05/2024 sull'aggiornamento dei

parametri del quadro emissivo per le emissioni in atmosfera E1,E2,E3, non sussistono le condizioni per la valutazione e l'accoglimento di quanto comunicato dalla ditta per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa. Al fine di poter procedere ad una ulteriore richiesta di rivalutazione di quanto sopra attraverso la presentazione di nuova comunicazione di modifica non sostanziale il gestore deve portare i risultati di uno studio che permetta di individuare il contributo di metano dalle diverse fasi del ciclo produttivo e nelle emissioni finali e la coerenza con quanto valutato in sede di PAUR, tenendo conto di quanto sotto specificato:

1. Dovranno essere studiati i contributi provenienti da:
 - I. contributo fossa ricezione, pretrattamento, miscelazione: campionamento sul collettore principale emissione E1-E2 a valle dell'immissione dei condotti provenienti dal capannone ricezione, fossa ricezione, capannone pretrattamento, capannone miscelazione e a monte dell'ingresso del corridoio fronte tunnel;
 - II. contributo corridoio fronte tunnel: campionamento sul collettore principale emissione E1-E2 a valle dell'immissione delle arie captate dal corridoio fronte tunnel e a monte dell'ingresso delle biocelle;
 - III. contributo biocella tipo: secondo le modalità e tempistiche previste nelle integrazioni alla domanda di modifica con la seguente variazione: 1 campionamento entro 24 ore dalla chiusura per riempimento della biocella e 1 campionamento la settimana successiva;
 - IV. contributo aria ingresso alla maturazione: campionamento sul collettore principale emissione E3 dell'aria in ingresso ai locali maturazione;
 - V. contributo maturazione: campionamento sul collettore principale emissione E3 in uscita dal locale maturazione e a monte dell'ingresso delle biocelle;
 - VI. emissioni E1-E2-E3: campionamenti a camino.
2. Per i punti sopra indicati dovrà essere effettuata la determinazione dei COV espressi come Carbonio Organico Totale secondo la metodica UNI EN 12619, dei COV non Metanici e del metano utilizzando la metodica UNI EN ISO 25140 per la determinazione del metano.
3. Per tale campagna di monitoraggio si ritiene essere consono un lasso temporale pari a 7 settimane.
4. Compatibilmente con la fattibilità tecnica/operativa si richiede che i vari campionamenti vengano effettuati a stretta distanza temporale l'uno dall'altro, in modo da fornire una fotografia quanto più precisa di un dato momento gestionale.
5. Dovranno essere svolte le analisi sulle fasi delle biocelle da effettuare in momenti differenti del processo aerobico.
6. Lo studio deve indicare le verifiche, accorgimenti di tipo tecnico gestionale e/o infrastrutturale volti a minimizzare il contributo di metano nelle emissioni in atmosfera e che possano portare ad una ottimizzazione del recupero del metano da inviare in rete ed a una sua migliore dispersione. (es. variazione dei tempi di lavorazione del rifiuto in arrivo, verifica dei tempi di ritenzione all'interno del digestore , ecc....).
7. Dovranno essere indicate modalità e previsti tempi di attuazione/realizzazione delle verifiche, accorgimenti e/o interventi, con previsto cronoprogramma.

determina inoltre

- G.** di stabilire che la Ditta è tenuta a trasmettere, entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto, aggiornamento della garanzia finanziaria, facendo espresso riferimento a questo atto, ai fini dell'accettazione da parte di questa ARPAE;
- H.** di stabilire che il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione n. 5230 del 13/11/2019 e successivi atti, quale parte integrante, di cui sono fatti salvi il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto;
- I.** di stabilire che resta valida la scadenza dell'autorizzazione già riferita nella determina n. 5230 del 13/11/2019, fissata al **22/11/2029**;
- J.** di stabilire che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- K.** di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- L.** di disporre che la presente autorizzazione venga trasmessa al SUAP del Comune di Reggio Emilia affinché venga rilasciata al Gestore IREN AMBIENTE SPA e trasmessa al Comune di Reggio Emilia ed all'AUSL territorialmente competente.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'ottemperanza della Ditta a concessioni, atti, nulla osta e quant'altro di competenza di altri Enti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.